

Comune di Saint-Pierre



Regolamento

per gli incentivi per funzioni tecniche

di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016

INDICE

TITOLO I – PARTE GENERALE	PAG.	4
Art. 1 – Obiettivi		4
Art. 2 – Ambito oggettivo di applicazione		4
Art. 3 – Ambito soggettivo di applicazione		4
TITOLO II – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO LAVORI	PAG.	6
Art. 4 – Quantificazione del fondo incentivante		6
Art. 5 – Graduazione del fondo incentivante		6
Art. 6 – Lavori incentivati e presupposti per l’incentivazione		6
Art. 7 – Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori		7
Art. 8 – Varianti		7
Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro		7
TITOLO III – CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE...PAG.		8
Art. 10 – Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate		8
Art. 11 – Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi		8
Art. 12 – Modalità di definizione del fondo incentivante		9
Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro		9
TITOLO IV – PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE . PAG.		10
Art. 14 – Modalità di destinazione del fondo incentivante		10
Art. 15 – Individuazione del gruppo di lavoro		10
Art. 16 – Esclusione del personale dirigenziale alla ripartizione dell’incentivo		11
Art. 17 – Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro		11
Art. 18 – Criteri di riduzione dell’incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione		12
TITOLO V – MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL’INCENTIVO..... PAG.		13
Art. 19 – Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi		13
Art. 20 – Limite individuale dei compensi da corrispondere		13
TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	PAG.	14
Capo I – Disposizioni finali		14
Art. 21 – Entrata in vigore		14
Art. 22 – Disposizione finale		14
Capo II – Disposizioni transitorie		15

Art. 23 – Disposizioni transitorie	15
Art. 24 – Oggetto delle disposizioni	16
Art. 25 – Definizioni	16
Art. 26 – Costituzione delle somme	17
Art. 27 – Formalizzazione degli incarichi	18
Art. 28 – Ripartizione delle somme	18
Art. 29 – Ripartizione verticale	19
Art. 30 – Ripartizione orizzontale	19
Art. 31 – Ritardato adempimento delle prestazioni	19
Art. 32 – Liquidazione delle somme	20
Art. 33 – Trattamento economico accessorio	20
Art. 34 – Contributi previdenziali	20
TABELLA 1 – RIPARTIZIONE INCENTIVO	21
TABELLA 2 – RIPARTIZIONE VERTICALE	22
TABELLA 3 – RIPARTIZIONE ORIZZONTALE	22
TABELLA 4 – RIPARTIZIONE ORIZZONTALE RISPETTO ALLE FIGURE PROFESSIONALI	22

TITOLO I
PARTE GENERALE

Art. 1
(Obiettivi)

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato d.lgs. 50/2016), previa definizione dei criteri di riparto in sede di contrattazione decentrata integrativa.

2. È costituito un apposito fondo incentivante per le funzioni di cui all'articolo 113, comma 2 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2
(Ambito oggettivo di applicazione)

1. Le attività oggetto della ripartizione del fondo sono quelle individuate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 per la realizzazione dei lavori pubblici e degli appalti di servizi e di forniture per i quali è stato nominato il direttore dell'esecuzione, in conformità al decreto legislativo e ai provvedimenti attuativi previsti dallo stesso.

2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, ai fini degli accantonamenti nel fondo, gli affidamenti di lavori, servizi e forniture tramite procedure di somma urgenza ai sensi dell'articolo 163 del d.lgs. 50/2016 e tramite affidamenti diretti senza previa consultazione di operatori economici, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nonché i lavori realizzati in amministrazione diretta.

Art. 3
(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Il fondo di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 è destinato, sulla base di quanto stabilito nei criteri di cui ai Titoli II e III, alle figure professionali e comunque a tutti i dipendenti dell'ente coinvolti nei procedimenti volti alla realizzazione di lavori pubblici o all'acquisizione di servizi e forniture. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:

- a) il Responsabile unico del procedimento (di seguito denominato RUP) e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'articolo 3, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;

b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali di assistenza e collaborazioni. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Le figure professionali interessate sono quelle incaricate delle funzioni indicate dall'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016, e più precisamente:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) valutazione preventiva dei progetti;
- c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
- d) esecuzione dei contratti pubblici;
- e) attività di responsabile unico del procedimento;
- f) direzione dei lavori;
- g) direzione dell'esecuzione;
- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo o il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
- i) collaborazione tecnico/giuridico/amministrativa.

3. L'incarico di RUP di cui al comma 1, lettera a) è conferito con atto formale dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale o dal soggetto diversamente individuato ai sensi dello statuto dell'ente.

4. Le restanti funzioni tecniche richiamate all'articolo 2 sono attribuite ai dipendenti coinvolti dal soggetto responsabile dell'unità organizzativa di livello apicale su proposta del RUP per l'attuazione del singolo contratto ai dipendenti coinvolti, specificando modi e tempi di espletamento e di verifica dei compiti assegnati, nonché le modalità e le tempistiche con le quali riconoscere le quote del fondo in relazione alle attività svolte. Sono escluse dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1 le funzioni tecnico/amministrative di ordine generale, quali protocollo, liquidazione di fatture, controllo e verifica atti e provvedimenti amministrativi, gestione del personale.

5. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il RUP può proporre dipendenti di altre amministrazioni. I rapporti tra gli enti coinvolti devono essere regolati da apposite convenzioni.

TITOLO II
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS.
50/2016 – AMBITO LAVORI

Art. 4

(Quantificazione del fondo incentivante)

1. Per l'ambito dei lavori, il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2%, graduata secondo quanto previsto agli articoli successivi, in base all'importo dei lavori posto a base di gara del lavoro, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. Per le prestazioni relative ai lavori che vengono appaltati attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3) "Predisposizione e controllo delle procedure di bando" della "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento), viene ridotta del 50%.

Art. 5

(Graduazione del fondo incentivante)

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata, in ragione della complessità del lavoro da realizzare:

- a) lavori con importo superiore ad Euro 20.000.000,00: percentuale del 0,5%;
- b) lavori con importo compreso tra la soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 (Euro 5.548.000,00) ed Euro 20.000.000,00: percentuale del 1,2%;
- c) lavori con importo fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 compresa (Euro 5.548.000,00): percentuale del 2%.

Art. 6

(Lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione)

1. I compensi vengono riconosciuti per lavori come definiti dal d.lgs. 50/2016, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, e riqualificazione urbana previsti nel Programma Triennale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'ente.

Art. 7

(Modalità di definizione del fondo incentivante per lavori)

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo ai singoli lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base di gara, comprensivo degli oneri di sicurezza e di discarica, di cui all'articolo 5, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica/economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.

Art. 8

(Varianti)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 18 del presente regolamento le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire l'incentivo relativo soltanto se redatte ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) (previa, in quest'ultimo caso, fissazione della soglia di importo nei documenti di gara) del d.lgs. 50/2016.

2. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato.

Art. 9

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un'opera pubblica non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi, le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO III
CRITERI PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER
INCENTIVARE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 113, COMMA 3 DEL D.LGS.
50/2016 – AMBITO SERVIZI E FORNITURE

Art. 10

(Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate)

1. Per l'ambito forniture e servizi il fondo di cui all' articolo 1, comma 2 è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e delle forniture posto a base di gara, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione. Tale somma è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.
2. Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15 del d.lgs. 50/2016, a condizione che le acquisizioni siano state inserite negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
3. Nell'ipotesi di fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento o assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.
4. Negli appalti relativi a servizi o forniture il fondo è costituito esclusivamente nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato DEC).
5. Per le prestazioni relative a servizi e forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza, l'aliquota di cui al punto 3 "Predisposizione e controllo delle procedure di gara" della "Tabella ripartizione incentivo", (allegato A al presente regolamento) relativa alle prestazioni viene ridotta del 50%.

Art. 11

(Graduazione del fondo incentivante per forniture di beni e servizi)

1. La percentuale massima stabilita dal d.lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi o delle forniture da acquisire:
 - a) servizi o forniture con importo superiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016: percentuale del 1,8%;
 - b) servizi o forniture con importo fino alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs. 50/2016 compresa: percentuale del 2%.

Art. 12

(Modalità di definizione del fondo incentivante)

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di gara, di cui all'articolo 11, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico. Esso dovrà comprendere anche gli oneri previdenziali, assistenziali, nonché il contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione.

Art. 13

(Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Qualora una o più delle figure professionali individuate dalla normativa in materia di contratti pubblici per lo svolgimento delle attività previste all'articolo 3, comma 2 non siano state nominate, gli incentivi di loro competenza (come percentualmente definiti) saranno attribuiti a coloro che hanno materialmente svolto le singole attività.

3. Qualora nell'ambito di un appalto di forniture o di servizi, non siano nominati i collaboratori tecnici o amministrativi le percentuali ad essi attribuite saranno percepite dal RUP che si occuperà anche della relativa fase dell'istruttoria.

TITOLO IV
PERSONALE PARTECIPANTE ALLA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI
INCENTIVANTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 14

(Modalità di destinazione del fondo incentivante)

1. L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 2 sarà ripartito tra i soggetti di cui all'articolo 3 comma 1 lettere a) e b).

2. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati o per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse di cui al presente comma può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Art. 15

(Individuazione del gruppo di lavoro)

1. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili, l'individuazione dei dipendenti incaricati deve assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi (uniformandosi, ove possibile, ai criteri della rotazione), in considerazione delle esigenze organizzative e di funzionamento dell'ufficio, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste.

2. Per ogni lavoro o servizio o fornitura, prima dell'avvio dell'attività vengono individuati:

a) nel caso di lavori:

a1) i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate al ciclo dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

a2) i tempi stimati per l'esecuzione del contratto e per l'approvazione del collaudo;

a3) le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

b1) i nominativi dei dipendenti incaricati delle varie attività incentivabili collegate a servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

b2) i tempi stimati per l'esecuzione dei servizi e per l'acquisizione delle forniture.

3. Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà proporre, previa motivazione, i nominativi dei dipendenti da inserire nel nuovo team al responsabile del servizio o al dirigente competente per gli atti conseguenti.

4. Qualora l'ente non intenda completare il previsto processo di realizzazione del lavoro o di acquisizione del servizio o della fornitura, si procede alla liquidazione dell'incentivo spettante al personale intervenuto per le attività effettivamente svolte fino a quel momento.

Art. 16

(Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del d.lgs. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale o da soggetti esterni appositamente nominati, le relative quote di incentivo incrementano la quota del fondo incentivante destinata alle finalità di cui all'articolo 14, comma 2.

Art. 17

(Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro)

1. Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento) sono consentite in ragione della peculiarità di talune fasi del lavoro, o del servizio o della fornitura da realizzare. A tal fine il responsabile dell'unità organizzativa dispone con provvedimento motivato.

2. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nella "Tabella ripartizione incentivo" (allegato A al presente regolamento). La maggiore o minore quota percentuale viene portata in aumento o in diminuzione proporzionalmente alle percentuali riferite alle attività di lavoro, servizio o fornitura.

Art. 18

(Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione)

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo del d.lgs. 50/2016 si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento è ridotto nei seguenti casi:

- a) incremento di costo del lavoro, servizio o fornitura appaltata;
- b) incremento dei tempi di esecuzione.

2. La riduzione è operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo.

3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabile al personale interno, non è specificamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo è effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.

4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:

$$\% = (r/t + \Delta k/k)$$

Il massimo della % è il 100%

Dove:

t = termine contrattuale (in giorni)

r = ritardo colpevole (in giorni)

k = costo dell'opera (al netto del ribasso)

Δk = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso)

5. L'eventuale riduzione dell'incentivo, ai sensi del presente articolo, costituisce economia dell'appalto.

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:

- a) incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'articolo 106, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del d.lgs. 50/2016;
- b) sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, ad eventi estranei alla volontà della stazione appaltante, o ad altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
- c) ritardi imputabili esclusivamente all'appaltatore e soggetti a penale per ritardo.

TITOLO V

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 19

(Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi)

1. Per le attività indicate nella “*Tabella ripartizione incentivo*” (allegato A al presente regolamento) la liquidazione dell'incentivo, avviene come segue:

a) per la realizzazione di lavori e per l'acquisizione di servizi:

a1) la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui ai numeri 1-2-3 della “*Tabella ripartizione incentivo*” (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente alla comunicazione di gara deserta o comunque alla comunicazione relativa all'infruttuosa conclusione della procedura;

a2) la liquidazione dell'intero compenso dell'attività di cui al numero 4 della “*Tabella ripartizione incentivo*” (allegato A al presente regolamento) è effettuata annualmente proporzionalmente alla durata del servizio o ai SAL approvati;

a3) la liquidazione dell'intero compenso delle attività di cui al numero 5 della “*Tabella ripartizione incentivo*” (allegato A al presente regolamento), è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo o all'emissione della dichiarazione di conformità del servizio rilasciata DEC;

b) per le forniture di beni:

b1) la liquidazione delle attività è effettuata a seguito dell'emissione della dichiarazione di conformità della fornitura rilasciata dal DEC.

Art. 20

(Limite individuale dei compensi da corrispondere)

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente regolamento, corrisposto anche da diverse amministrazioni, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio della competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, depurato degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione e dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica ai lavori, servizi e forniture pubbliche per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere:

- a) dal 19 aprile 2016 per quel che attiene ai lavori;
- b) dal 20 maggio 2017 per quanto attiene ai servizi e alle forniture.

2. Per quel che attiene i servizi e le forniture per i quali il bando è stato pubblicato e l'avviso o lettera di invito è stata trasmessa a decorrere dal 19 aprile 2016 al 19 maggio 2017, il presente regolamento si applica, anche nel caso in cui non sia stato nominato il DEC, per i servizi e le forniture inseriti nella programmazione e quelli per cui è prevista dalla legge la figura del DEC.

Art. 22
(Disposizione finale)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio al d.lgs. 50/2016 e alle altre disposizioni vigenti in materia.

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 23

(Disposizioni transitorie)

1. Le somme a suo tempo accantonate per l'erogazione degli incentivi da erogare in relazione ai lavori i cui i progetti esecutivi sono stati approvati a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 – legge di conversione con modifiche del decreto legge n. 90/2014) ed il cui bando/avviso è stato pubblicato o la cui lettera di invito è stata trasmessa prima del 19 aprile 2016 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016) sono assoggettati alla disciplina del presente capo.

2. A valere sugli stanziamenti previsti a bilancio per la realizzazione di lavori, sono destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara. Le somme accantonate sono destinate:

- a) per l'80 % all'incentivazione, con esclusione delle attività manutentive, secondo le modalità e criteri previsti dagli articoli dal 185 al 207 del Testo Unico delle disposizioni economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2000;
- b) per il restante 20% all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza e dei servizi ai cittadini.

3. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 92, comma 7-ter del decreto legge n. 90/2014, gli incentivi di cui al comma 1, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diversi enti, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. A tale fine l'ente farà riferimento all'imponibile pensionistico complessivo, comprensivo di eventuali somme imponibili riferite ad annualità precedenti, rilevabile dalla Certificazione Unica relativa all'anno di riferimento dell'incentivo, da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altri enti.

4. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia dell'appalto. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Art. 24

(Oggetto delle disposizioni)

1. Il presente regolamento è adottato anche al fine di dare attuazione all'articolo 19, comma 4-bis ed all'articolo 45, comma 7 della legge regionale n. 20 giugno 1996, n. 12 (di seguito, l.r. 12/1996).

2. Le disposizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione delle somme per l'attività svolta dai dipendenti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 19, l.r. 12/1996.

3. Una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un lavoro, costituita con le modalità di cui all'articolo 26, è ripartita per ogni singolo lavoro, ovvero per ogni atto di pianificazione comunque denominato, tra il personale dell'ente operante in qualità di: coordinatore del ciclo, incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero di redattore dell'atto di pianificazione. Per coordinatore del ciclo di cui al presente comma, si intende la figura definita dell'articolo 4 della l.r. 12/1996. Per direttore dei lavori si intende la figura definita dall'articolo 16 della l.r. 12/1996.

4. Le quote parti della predetta somma corrispondente a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Comune di Sarre, costituiscono economie.

Art. 25

(Definizioni)

1. Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell'ambito oggettivo di applicazione dell'articolo 3 della l.r. 12/1996; per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva si intendono le prestazioni descritte agli articoli 11, 12, 13 e 14 della l.r. 12/1996.

2. Per i lavori pubblici per i quali la soppressione della distinzione tra progetto definitivo e progetto esecutivo risponda a criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia, questi due livelli possono essere svolti in forma semplificata. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del coordinatore, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della l.r. 12/1996, ai lavori pubblici che non necessitano di nulla osta, pareri, autorizzazioni o altri atti di assenso da parte di autorità o amministrazioni esterne all'ente, nonché alle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 32 della l.r. 12/1996.

3. Per atti di pianificazione generale si intendono: il piano regolatore comunale o intercomunale e le sue revisioni, il piano urbano del traffico e i suoi aggiornamenti ed il piano territoriale paesaggistico.

4. Per atti di pianificazione esecutiva si intendono: i piani di lottizzazione d'ufficio, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamenti produttivi, i piani di zona per l'edilizia economico-popolare, le localizzazioni degli interventi per l'edilizia economico-popolare alternative ai piani di zona ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 865/1971 e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque de-nominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi.

5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal presente regolamento le varianti ai progetti di lavoro e gli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.

Art. 26

(Costituzione delle somme)

1. Per i progetti di lavori pubblici le somme sono calcolate sull'importo dei lavori posto a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentate della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano state eseguite le prestazioni progettuali, in ogni caso al netto dell'IVA. Nell'importo dei lavori sui quali è calcolato l'incentivo non rientrano: le spese concernenti le ricerche, le indagini, la predisposizione del piano particellare e la procedura per l'esecuzione dell'eventuale occupazione od esproprio, nonché tutte le attività propedeutiche di supporto o integrative alla progettazione (necessarie all'approvazione dei progetti) e l'ammontare dell'IVA.

2. Per i lavori da eseguirsi in economia diretta a mezzo di ditte specializzate nei casi di pronto intervento, urgenza e somma urgenza a seguito di eventi calamitosi, gli incentivi sono calcolati sugli importi liquidati all'impresa esecutrice sulla base della contabilità finale. Per interventi in amministrazione diretta gli incentivi saranno calcolati a consuntivo sull'importo delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'opera, risultanti da conto finale, o sull'importo del progetto approvato.

3. Tenendo conto sia dell'entità, sia della natura dei lavori da realizzare, viene calcolata la percentuale per determinare le somme di cui al comma 1. Tale percentuale è il risultato dell'addizione di una delle aliquote percentuali di cui al seguente punto a) e di una di quelle di cui al seguente b):

a) aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera determinata come segue:

- a1) 1% per progetti il cui importo posto a base di gara non ecceda o sia pari ad euro 1.000.000,00;
- a2) 0,65% per progetti il cui importo posto a base di gara superiori euro 1.000.000,00;
- b) aliquota percentuale relativa alla natura dei lavori determinata come di seguito:
 - b1) 1% per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri e risanamento conservativo;
 - b2) 0,80% per progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Per gli atti di pianificazione le somme sono calcolate nella misura del 30% sull'importo della tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direzione generale urbanistica, del 1° dicembre 1969 n. 6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento dell'incarico ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

5. Le somme destinate all'incentivazione non sono soggette ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi o in sede di esecuzione si verificano aumenti o diminuzioni dei lavori. Le somme sono tuttavia costituite autonomamente per eventuali progetti di perizia di variante non causata da errori e omissioni imputabili all'ufficio tecnico.

6. Le somme occorrenti sono prelevate dalle quote degli stanziamenti annuali riservati a spese di progettazione relative ai singoli lavori, indicate negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle amministrazioni, in attuazione dell'articolo 45 della l.r. 12/1996.

Art. 27

(Formalizzazione degli incarichi)

1. Ai fini della liquidazione delle competenze nella fase transitoria, il segretario comunale provvede, sulla base della documentazione agli atti, alla formalizzazione degli incarichi per gli interventi svolti, tenuto conto delle responsabilità, delle competenze professionali, del carico di lavoro dei soggetti aventi titolo e della complessità dell'opera.

Art. 28

(Ripartizione delle somme)

1. Per quanto riguarda i lavori pubblici, le somme sono ripartite verticalmente e orizzontalmente.

Art. 29

(Ripartizione verticale)

1. La ripartizione verticale delle somme è effettuata dal segretario comunale con i criteri di cui all'articolo 26 tra le varie fasi dell'intero ciclo, con una percentuale determinata tra i valori riportati nell'allegato B) al presente regolamento.

Art. 30

(Ripartizione orizzontale)

1. La ripartizione orizzontale delle somme per la fase di progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettati, è effettuata secondo le indicazioni riportate nell'allegato C). Lo stesso allegato viene preso a riferimento qualora all'ufficio tecnico del Comune di Sarre sia stato affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano stati affidati a professionisti esterni.

2. La ripartizione orizzontale delle somme per la fase di direzione dei lavori pubblici, con riferimento alle singole figure interessate, è effettuata secondo le indicazioni riportate nella tabella 4 di cui all'allegato D).

Art. 31

(Ritardato adempimento delle prestazioni)

1. In caso di accertato ritardo nella conclusione delle fasi, devono essere applicate le penalità previste dal presente comma:

- a) fino a 10 giorni non festivi: penalità pari allo 0,5% della quota relativa alla singola fase, per ogni giorno di ritardo;
- b) da 11 a 30 giorni non festivi: penalità pari al 1% della quota relativa alla singola fase, per ogni giorno di ritardo;
- c) superiori a 30 giorni non festivi: abbattimento pari al 33% della quota relativa alla singola fase;
- d) nel caso di ritardi che hanno pregiudicato il finanziamento, che hanno costretto alla modifica dell'ordine del giorno del Consiglio già convocato, che hanno causato il rinvio dell'approvazione o dell'appalto all'avanzo finanziario successivo o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa, non compete nessuna ripartizione della quota ed è da prevedersi la revoca delle quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti relative allo stesso progetto o piano per il quale si è verificato il ritardo.

Art. 32

(Liquidazione delle somme)

1. La liquidazione degli incentivi di cui al presente capo, dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento.

Art. 33

(Trattamento economico accessorio)

1. Fermo restando la compatibilità con gli incentivi previsti dal presente regolamento, la contrattazione decentrata potrà stabilire in che misura le somme spettanti ai sensi degli articoli 038 (Retribuzione di posizione), 039 (Disposizione in favore degli Enti locali di minori dimensioni demografiche), 040 (Altri enti privi di posizioni di categoria D e di Dirigenti) e 041 (Incarichi per il miglioramento dei servizi) del Testo Unico delle disposizioni economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta vigente durante la fase transitoria di cui all'articolo 23 possono integrare, anno per anno, quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il salario di risultato di cui all'articolo 135 del Testo Unico delle disposizioni economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta del 13 dicembre 2000 e successive modificazioni, per i singoli anni di competenza, è assorbito dall'incentivo annuale del presente capo II e quindi solo per la fase transitoria, sulla base di quanto segue:

- a) fino ad euro 3.100,00 di incentivo il salario di risultato è corrisposto per intero;
- b) da euro 3.101,00 ad euro 4.650,00 è abbattuto di un terzo del suo ammontare;
- c) da euro 4.651,00 ad euro 6.200,00 è abbattuto di due terzi del suo ammontare;
- d) oltre euro 6.201,00 è assorbito per intero.

Art. 34

(Contributi previdenziali)

1. Le somme che si determinano con le procedure di cui all'articolo 26, derivanti dagli importi dei lavori pubblici posti a base di gara, sono utilizzate, oltre che per la distribuzione degli incentivi, anche per la copertura dei contributi previdenziali e/o degli oneri riflessi dovuti a carico dell'ente.

Allegato A)

TABELLA 1
Ripartizione incentivo

TABELLA RIPARTIZIONE INCENTIVO		LAVORI		SERVIZI E FORNITURE	
		100%	€ -	100%	€ -
1)	Programmazione spesa per investimenti	10%	€ 0	10%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
2)	Valutazione preventiva progetti	10%	€ 0		
	a) RUP	70%	€ 0		
	b) Collaboratore	30%	€ 0		
3)	Predisposizione e controllo procedure di gare	15%	€ 0	25%	€ 0
	a) RUP	70%	€ 0	70%	€ 0
	b) Collaboratore	30%	€ 0	30%	€ 0
4)	Controllo esecuzione dei contratti pubblici	50%	€ 0	50%	€ 0
	a) RUP	45%	€ 0	45%	€ 0
	b) Direttore Lavori o Direttore dell'Esecuzione	45%	€ 0	45%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0
5)	Per la fase di collaudo o verifica di conformità	15%	€ 0	15%	€ 0
	a) RUP	40%	€ 0	40%	€ 0
	b) Collaudatore o Certificatore regolare esecuzione	50%	€ 0	50%	€ 0
	c) Collaboratore	10%	€ 0	10%	€ 0

NB:

- Qualora non siano nominate una o più figure (collaboratore e/o collaudatore) le percentuali ad essi attribuite saranno percepite da chi materialmente svolge l'attività.
- Le percentuali di ripartizione tra i soggetti interessati dipenderanno dall'organizzazione di ogni ufficio. La ripartizione tra soggetti all'interno della stessa casella si intende in parti uguali se non disposto diversamente dal provvedimento di nomina.
- Nel caso in cui siano nominati Direttori Operativi e/o Ispettori di cantiere, si applica la seguente ripartizione alla percentuale del Direttore Lavori:
 - Direttore Lavori 50%
 - Direttori Operativi 35%
 - Ispettori di cantiere 15%

Allegato B)

TABELLA 2
Ripartizione verticale

Coordinatore del ciclo	12%
Progettazione e sottoscrizione dell'atto	35%
Direzione Lavori	30%
Elaborazione piano della sicurezza	5%
Esecuzione piano della sicurezza	7%
Collaudo	7%
A disposizione per collaboratori diversi a condizione che vi sia almeno una fase tra direzione lavori e progettazione oltre al coordinamento del ciclo	3%
Residuo per il rimborso dell'iscrizione agli professionali	1%

	Atti di pianificazione
Coordinatore e responsabile del procedimento	10%
Tecnico/i che sottoscrive/ono l'atto	40%
Tecnici di supporto al redattore	30%
Collaboratori diversi	20%

Allegato C)

TABELLA 3
Ripartizione orizzontale

Livelli progettuali		
<i>Preliminare</i>	<i>Definitivo</i>	<i>Esecutivo</i>
20%	40%	40%

Allegato D)

TABELLA 4
Ripartizione orizzontale rispetto alle figure professionali

Livelli progettuali		
<i>Direttore lavori</i>	<i>Assistente</i>	<i>Contabilizzatore</i>
60%	20%	20%